IMPIANTI TERMICI: nuove Disposizioni regionali in materia di Catasto e nuovi criteri per gli Accertamenti e le Ispezioni

16 novembre 2018 Torino Lingotto – Sala Gropius

Nuove disposizioni regionali in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici

Silvia Riva

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Sviluppo Energetico Sostenibile

Situazione impianti sul CIT

per stato impianto

	Attivo	Cancellato	Dismesso	Inattivabile/Sospeso	Totale
TORINO	345.970	758	491	284	**347.503**
CUNEO	125.595	313	193	78	**126.179**
NOVARA	95.515	138	111	54	**95.818**
ALESSANDRIA	89.015	236	442	111	**89.804**
ASTI	60.843	92	234	129	**61.298**
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	56.833	29	24	44	**56.930**
VERCELLI	45.291	119	60	51	**45.521**
BIELLA	44.667	66	49	61	**44.843**
N.D.	22	1			**23**
Totale	**863.751**	**1.752**	**1.604**	**812**	**867.919**

DPR 74/2013

Art. 1 Ambito di intervento e finalità

1. Il presente decreto definisce i criteri generali in **materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione**, **ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192**, di seguito denominato: "decreto legislativo".

Entrata in vigore il 12 luglio 2013

Definizione di Impianto Termico (l.90/2013)

- *"impianto tecnologico destinato ai servizi di* ***climatizzazione invernale o estiva degli ambienti****, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente* ***eventuali*** *sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.*
- ***Non sono considerati impianti termici*** *apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.*
- ***Non*** *sono considerati impianti termici* ***i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità*** *immobiliari ad uso residenziale ed assimilate".*

Non sono Impianti termici

- i sistemi di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria se sono al servizio della singola unità immobiliare (es. scaldabagno),

- apparecchi mobili per il riscaldamento o il raffrescamento, non installati in modo fisso alle pareti o al soffitto e neppure i condizionatori da finestra anche se fissati alla parete o alla finestra.

DPR 74/2013 - COMPETENZE REGIONI

Art. 9 *Ispezioni sugli impianti termici*

- 7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente **attraverso gli organismi da esse delegati**, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, **nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti.**

DGR 28 settembre 2018, n. 32-7605

✓ L.R. 3/2015, art. 39, c. 1, lettere c), g) e l).

Approvazione delle nuove disposizioni in materia di catasto, accertamenti e ispezioni degli impianti termici e obblighi di comunicazione in capo ai distributori di combustibile per gli impianti termici. Revoca delle DD.G.R. del 6.10.2014 n. 13-381 e s.m.i., 25.05.2015, n. 17-1466 e 29.12.2015, n. 23-2724.

Art. 10 Competenze delle Regioni e delle Province autonome

- 4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, **provvedono a:**
- **a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;**
- b) **predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;**
- c**) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;**
- **d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.**

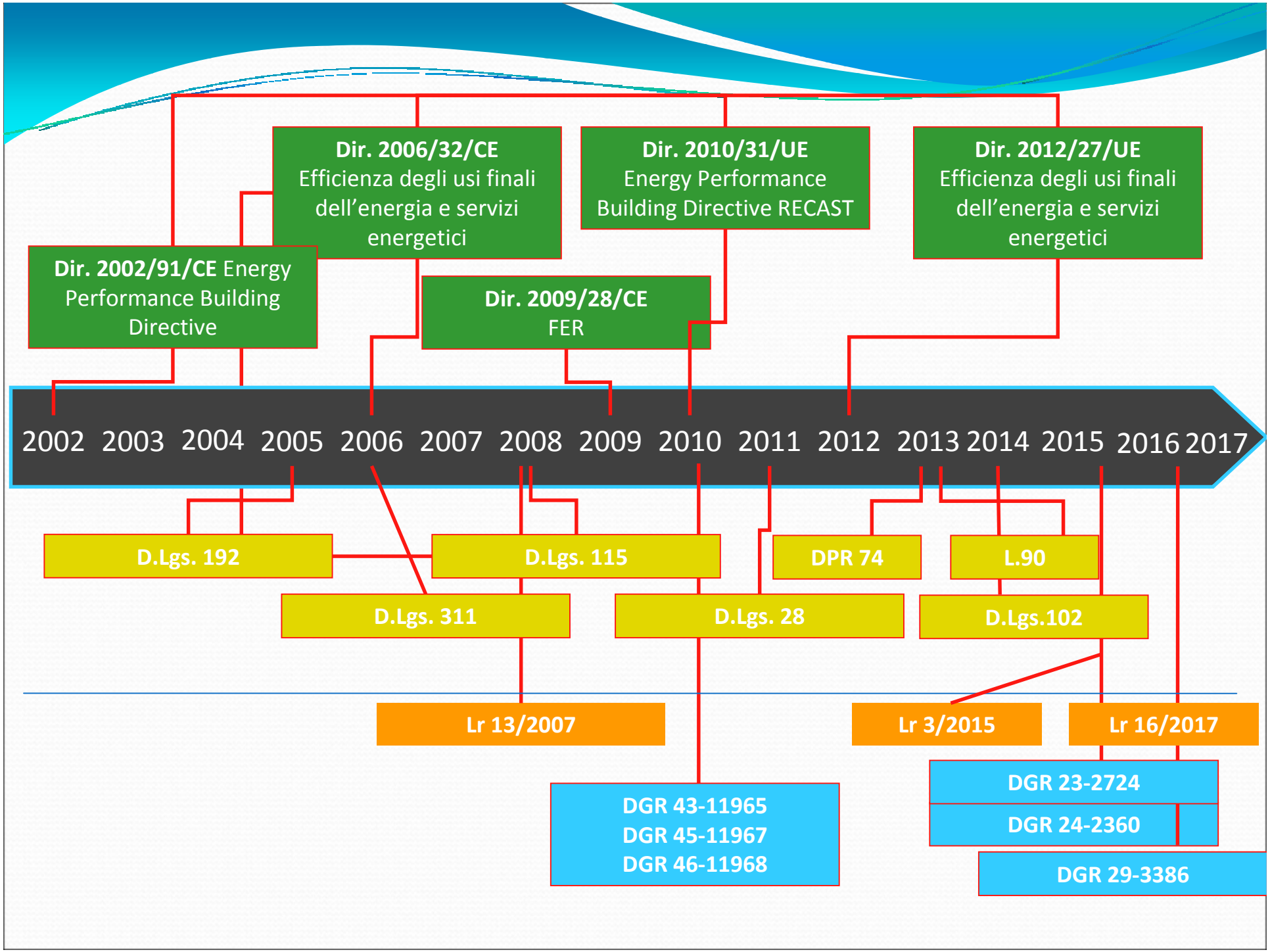
Dir. 2002/91/CE Energy Performance Building Directive
Dir. 2006/32/CE Efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici
Dir. 2009/28/CE FER
Dir. 2010/31/UE Energy Performance Building Directive RECAST
Dir. 2012/27/UE Efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
D.Lgs. 192
D.Lgs. 311
D.Lgs. 115
D.Lgs. 28
DPR 74
L.90
D.Lgs.102
Lr 13/2007
DGR 43-11965
DGR 45-11967
DGR 46-11968
Lr 3/2015
Lr 16/2017
DGR 23-2724
DGR 24-2360
DGR 29-3386

- DGR 6 ottobre **2014**, n. 13-381 (costituzione CIT)
- DGR 29 dicembre **2015**, n. 23-2724 (ispezioni)
- DGR 25 maggio **2015**, n. 17-1466 (Obblighi dei distributori)

- **DGR 28 settembre 2018, n. 32-7605 pubblicata sul BUR 40 del 4/10/2018, revisione delle tre precedenti.**

La Nuova DGR 32-7605 - Aspetti salienti

- La **misurazione** delle emissioni di NO_x da PPM a mg/kWh al fine di consentire una immediata verifica della rispondenza ai requisiti in materia di inquinamento;
- Diventa **facoltativa** la compilazione dei dati catastali;
- Rimane **obbligatoria** l'indicazione dei codici POD e PDR;
- Ridenominazione del cosiddetto "Bollino Verde" in **Rapporto Tecnico di Controllo dell'Efficienza Energetica (REE);**
- Tracciamento dei rapporti di **manutenzione;**
- Armonizzazione dei **criteri per le ispezioni** al **DPR 74/13**;
- I fornitori di combustibile sono assimilati ai distributori;
- Istituisce un **tavolo di confronto** con associazioni di categoria.

CIT

Il Catasto Regionale Impianti Termici

Quando si fa il Libretto e chi lo deve fare?

- **INSTALLATORE**: quando costruisce l'impianto
- **MANUTENTORE**: quando prende in carico un impianto

CIT

RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO

- **l'occupante**, a qualsiasi titolo, in caso di **singole unità immobiliari residenziali**;
- il **proprietario**, in caso di singole unità immobiliari residenziali **non locate**;
- l'**amministratore**, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
- il **proprietario o l'amministratore delegato** in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

TERZO RESPONSABILE

La **responsabilità dell'impianto termico può essere delegata ad un terzo**

- **L'impresa** che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di **capacità tecnica, economica e organizzativa** adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici

TERZO RESPONSABILE

- **Impianti non conformi** alle disposizioni di legge → la delega **NON** può essere rilasciata, salvo che nell'atto sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro **messa a norma**

- Il delegante deve **garantire la copertura finanziaria** per gli interventi
- Deve comunicare tempestivamente l'esigenza di effettuare gli interventi per la messa a norma dell'impianto
- Il Responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile **risponde del mancato rispetto delle norme** relative all'impianto termico
- Informa l'autorità competente delle delega ricevuta
- Delega non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore non sia installato in locale tecnico esclusivamente dedicato
- Atto di assunzione di responsabilità in **forma scritta**

L'AUTORITA' COMPETENTE

- Ai sensi dell'articolo 40, comma 1 della l.r. 3/2015 e alla luce della l.r. 23/2015, **la d.g.r. n. 32-7605** del 28 settembre 2018 conferma le **Province** e la **Città Metropolitana** di Torino quali Autorità competenti per gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici.

- Per l'esercizio delle funzioni amministrative delle province di cui all'articolo 2, sono individuati i seguenti ambiti territoriali ottimali:
  - ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e VCO;
  - ambito 2: Astigiano e Alessandrino;
  - ambito 3: Cuneese.

- L'Autorità competente effettua le attività con proprio personale o mediante **affidamento del servizio all'ARPA**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO – PRIMA DELL'ESERCIZIO

- **Autorizzazione** alle emissioni e caratteristiche tecniche (D.Lgs. **152/2006**)
- **Dichiarazione conformità** (DM **37/2008**)
- Pratica **Inail** / ex ISPESL (DM 1/12/1975)
- **Prevenzione incendi** (DPR 151/2011; DM 12/04/96, DM 28/04/2005)
- **Rispetto limiti rendimento** (DPR 74/2013, Piano stralcio – DGR 4/08/2009 n. 46-11968)
- **Rispetto limiti emissivi** (D.Lgs. 152/2006, Piano stralcio – DGR 4/08/2009 n. 46-11968)
- **Installazione corretta** (Norme UNI)

OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE

- **ALL'ATTO DELL'INSTALLAZIONE**
  - Rilascio della **Dichiarazione di Conformità** (DM 37/08)
  - Compilazione **on-line** del **Libretto d'impianto**
  - Compilazione e rilascio del primo **Rapporto di controllo di efficienza energetica**
  - Prova del **Rendimento di combustione**

MANUTENZIONE E CONTROLLO

a. **Operazioni di controllo e manutenzione**
di cui all'art.**7** del DPR 74/2013

b. **Controlli di efficienza energetica**
c. di cui all'art.**8** del DPR 74/2013

PERIODICITÀ DELLA MANUTENZIONE

1. Indicazioni dell'**impresa installatrice** dell'impianto;
2. In mancanza: **indicazioni dei fabbricanti delle apparecchiature**, come contenute nei **libretti di uso e manutenzione** dell'impianto;
3. In mancanza: **norme UNI e CEI** riguardanti l'impianto;

Installatori e manutentori devono definire e dichiarare esplicitamente con quale frequenza vadano effettuate le operazioni di controllo e manutenzione

PERIODICITÀ DEL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (REE)

Tipologia Impianto	Alimentazione	Potenza Termica[7] (kW)	Cadenza Del Rapporto Di Controllo Di Efficienza Energetica (anni)
Impianti con generatore di calore a fiamma	generatori alimentati a combustibile liquido solido	10<P<100	2
		P≥100	1
	generatori alimentati a gas metano o gpl	10<P<100	4
		P≥100	2
Im pianti con Macchine frigorifere/Pompe di calore	Macchine frigorifere e/o Pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12<P<100	4
		P≥100	2
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P≥12	4
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	P≥12	2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P>10	4
Impianti cogenerativi	microcogenerazione	Pel<50	4
	Unità cogenerative	Pel≥50	2

Legenda

P - Potenza termica utile nominale

Pel - Potenza elettrica nominale

LIBRETTO DI IMPIANTO

“Libretto di Impianto” integrato con i seguenti campi:

- numero **POD** (Point of delivery) dell’energia elettrica;
- numero **PDR** (Punto di riconsegna) del gas naturale;
- misura degli **NO_x** in **mg/kWh** (DD del 12 marzo 2014 n.52);
- elenco **attività di manutenzione** effettuate;
- i **dati catastali** dell’immobile sono facoltativi.

CATASTO IMPIANTI TERMICI

Il **CIT** consente alle **Autorità competenti** di verificare la presenza di impianti non a norma che rechino nei rapporti di controllo tecnico "*Raccomandazioni o prescrizioni*". In questi casi le Autorità Competenti, prima di adottare opportuni provvedimenti, possono effettuare **ispezioni** al fine di determinare la reale situazione dell'impianto.

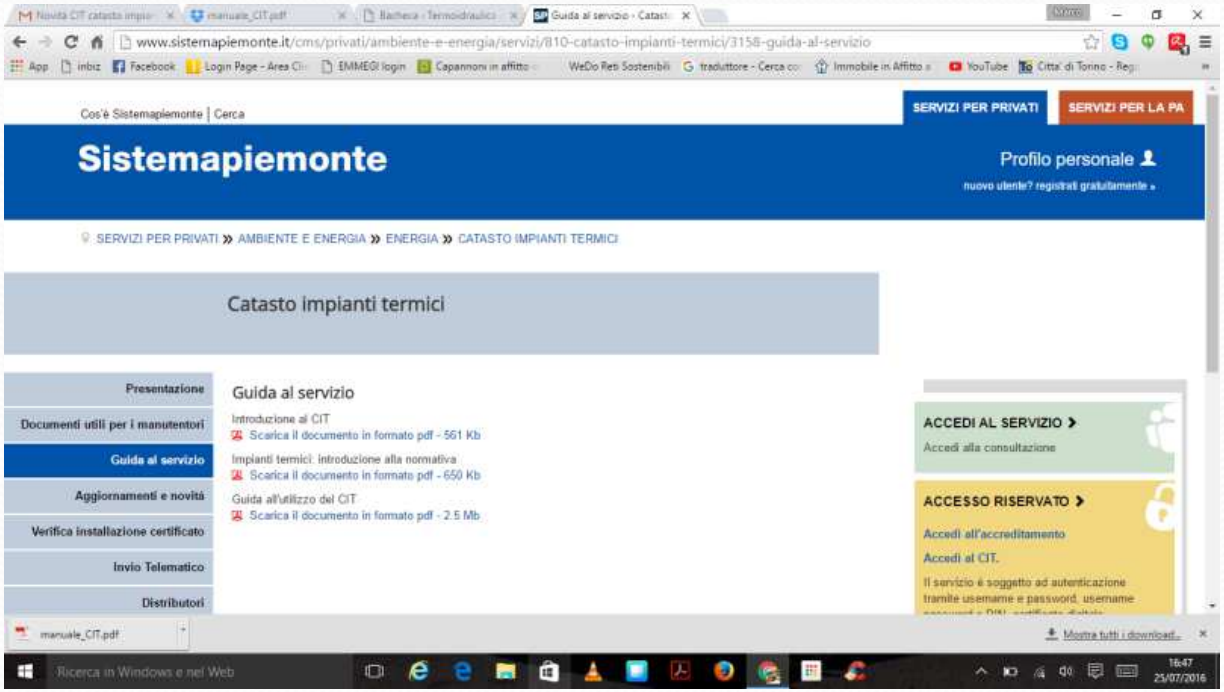

CIT

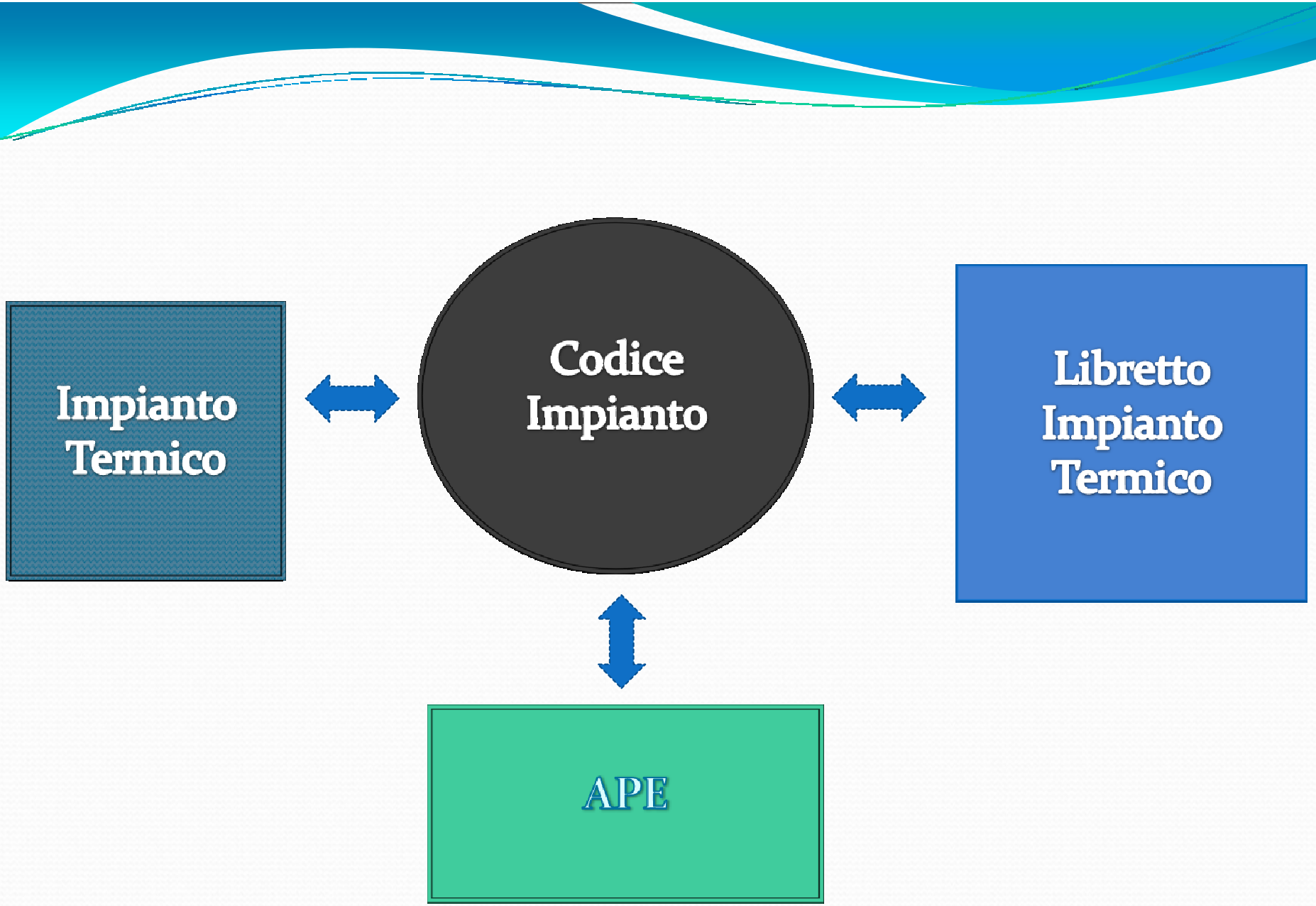
Impianto Termico
Codice Impianto
Libretto Impianto Termico
APE

ACCERTAMENTI / ISPEZIONI

DPR 74/2013 art. 9 - *"Ispezioni sugli impianti termici"* – Accertamenti / ispezioni

- l'**accertamento** del rapporto di controllo di efficienza energetica è ritenuto sostitutivo dell'ispezione sugli impianti con potenze comprese tra $10_t/12_f$ kW e 100kW (gas o gpl).
- Le autorità provvedono all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.

ACCERTAMENTI / ISPEZIONI

DPR 74/2013 art. 9 - "Ispezioni sugli impianti termici"

L'ispezione comprende:

- *valutazione di efficienza energetica del generatore*
- *stima del corretto dimensionamento*
- *consulenza sui possibili interventi realizzabili*

*I **risultati delle ispezioni** sono **allegati al libretto di impianto***

DGR 32-7605/2018

Allegato B, Articolo 2 - *Coordinamento con le disposizioni ministeriali*

Sono richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.LGS. 192/2005
- D.P.R. 74/2013
- D.LGS. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
- D.LGS. 102/2014;
- DM 26/6/2015;
- Linee Guida ENEA.

DGR 32-7605/2018

Modalità di svolgimento delle ispezioni da parte di ARPA

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/energia/u-rp.t119

Procedura Tecnica

Realizzazione del prodotto

Metodologia per le ispezioni sullo stato di manutenzione e di efficienza degli impianti termici degli edifici

DPR 16/04/2013 n. 74 – DGR 29/12/2015 n. 23-2724 – LR 11/03/2015 n.3

U.RP.T119

Revisione	Data	Oggetto Revisione
1	13/12/2012	Prima emissione
2	03/05/2017	Revisione completa del testo per allineamento alla normativa vigente
3	04/07/2017	Aggiornamento conclusione verifiche
4	22/11/2017	Aggiornamento alla LR 3/2015 e s.m.i. (LR 15/2017)

INDICE

1. Scopo ed obiettivi
2. Campo di applicazione
3. Definizioni, abbreviazioni e sigle
4. Riferimenti a documenti esterni ed interni
5. Modalità operative
6. Criteri e modalità per la conclusione delle ispezioni
7. Modalità di accesso agli atti
8. Registrazioni
9. Schema di distribuzione
10. Parole chiave
11. Modulistica ed allegati

Approvato da
Responsabile AFT
Paola Quaglino
Data: 22/11/2017

COPIA UFFICIALE IN VIGORE

Se firmata in originale dal Responsabile della Struttura

DGR 32-7605/2018

Allegato B, Articolo 13 – *Sanzioni*

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle **sanzioni previste dalle disposizioni normative in vigore**, si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sanzioni statali

d.lgs. **192/2005** - articolo **15**, commi **5** e **6**:

- Mancata esecuzione delle ***operazioni di controllo e manutenzione:*** *sanzione amministrativa non inferiore a* ***500 euro*** *e non superiore a* ***3000 euro****".*
- *Mancata redazione e sottoscrizione del* ***rapporto di controllo tecnico (REE):*** *sanzione amministrativa non inferiore a* ***1000 euro*** *e non superiore a* ***6000 euro****.*

d.lgs. **102/2014** articolo **16**: commi **6**, **7** e **8**

- *Mancata* ***installazione dei sistemi*** *della contabilizzazione e adozione dei* ***corretti criteri di ripartizione*** *delle spese: da* ***500*** *a* ***2500*** *euro* ***per Unità immobiliare***

Sanzioni regionali

Art. 41 della l.r. 3/2015, come modificato dalla l.r.16/2017

- 1 bis. Il **responsabile** dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico **che non fornisce all'installatore o al manutentore** incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico **tutti i dati necessari per la compilazione del libretto di impianto** è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro **100,00** e non superiore ad euro **900,00**.

Sanzioni regionali

Art. 41 della l.r. 3/2015, come modificato dalla l.r.16/2017

- 1 ter. **L'installatore o il manutentore** incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che dispone delle informazioni di cui al comma 1 bis, **che non provvede ad inserire il libretto di impianto nel catasto informatizzato** degli impianti termici entro 60 giorni è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro **100,00** e non superiore ad euro **900,00**.

Sanzioni regionali

Art. 41 della l.r. 3/2015, come modificato dalla l.r.16/2017

- 1 quater. **L'installatore o il manutentore** incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico **che non esegue a regola d'arte le attività o non provvede ad inserire nel catasto informatizzato degli impianti termici il rapporto di controllo di efficienza energetica** entro 60 giorni è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro **100,00** e non superiore ad euro **900,00**.

Sanzioni regionali

Art. 41 della l.r. 3/2015, come modificato dalla l.r.16/2017

- 1 quinquies. Il **terzo responsabile** dell'impianto termico che **non osserva gli obblighi inerenti le comunicazioni alla Città metropolitana di Torino o alle province** competenti previste ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del dpr 74/2013, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro **100,00** e non superiore ad euro **450,00**.

Sanzioni regionali

Art. 41 della l.r. 3/2015, come modificato dalla l.r.16/2017

- 2 bis. Ai **distributori** di combustibile per gli impianti termici degli edifici **che non osservano l'obbligo di invio**, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati relativi alle utenze servite è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

Grazie per l'attenzione

Silvia Riva
Direzione Competitività del Sistema regionale
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile

REGIONE PIEMONTE